



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Obbligo di autorizzazione e formazione per il commercio di animali da compagnia a titolo professionale

Nel commercio, animali vengono venduti o scambiati con altri animali o merce. Gli animali da compagnia di piccola taglia vengono venduti soprattutto in negozi specializzati. Cani e gatti invece vengono offerti tramite annunci o siti internet, principalmente di organizzazioni per la protezione degli animali. Anche i commercianti di cani si avvalgono di annunci online.

Le informazioni tecniche spiegano le disposizioni in materia di protezione degli animali per il commercio di animali da compagnia a titolo professionale. La vendita di animali allevati personalmente non è considerata commercio. Le relative disposizioni sono contenute nelle informazioni tecniche 2.1 «Obbligo di autorizzazione e formazione per l'allevamento di animali da compagnia su scala commerciale».

Trasparenza nell'offerta di cani

I cani vengono spesso offerti tramite annunci online o su quotidiani. La provenienza degli animali è spesso dubbia o poco chiara. Per rendere più difficile il verificarsi di intralazzi illegali nell'importazione e nel commercio di cani, chi offre pubblicamente cani - ad esempio su piattaforme Internet, siti di allevatori o con annunci - deve indicare il proprio nome completo e indirizzo, nonché il Paese di provenienza e di allevamento del cane. I responsabili delle piattaforme Internet e dei quotidiani provvedono alla completezza dei dati (cfr. art. 76a OPAn).

Animali da compagnia

Per animali da compagnia si intendono gli animali tenuti o destinati a essere tenuti presso l'alloggio domestico per l'interesse che suscitano o per compagnia (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. b OPAn). Roditori, conigli, uccelli ornamentali e pesci ornamentali sono tipiche specie di animali da compagnia che vengono commerciate.

Commercio a titolo professionale e obbligo di autorizzazione

Per il commercio di animali è necessaria un'autorizzazione, se questo è svolto a titolo professionale. La vendita di un singolo animale non rappresenta un'attività a titolo professionale. Se il commercio di animali avviene invece con l'intenzione di ricavarne un reddito o un profitto per sé o per terzi o di coprire i costi propri o di terzi; si tratta allora di un commercio a titolo professionale. La controprestazione non deve essere corrisposta necessariamente in denaro (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. a OPAn).

Nei singoli casi l'autorità cantonale in materia di protezione degli animali valuta, sulla base di questi criteri, se il commercio sia da considerarsi essere a titolo professionale o meno. Un commercio a titolo professionale non deve necessariamente disporre di un negozio.

Cessione di animali randagi e abbandonati dietro contributo per la copertura dei costi sostenuti

Le organizzazioni per la protezione degli animali che assegnano animali a nuovi proprietari dietro pagamento di un contributo per la copertura dei costi sostenuti, devono possedere un'autorizzazione per il commercio rilasciata dall'autorità cantonale in materia di protezione degli animali. Le pensioni per animali la cui autorizzazione include esplicitamente la cessione di animali randagi e abbandonati dietro pagamento di una tassa, non necessitano invece di un'ulteriore autorizzazione.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere rilasciata se i locali e gli impianti sono adeguati alle specie e al numero degli animali nonché allo scopo. I parchi devono rispettare i requisiti minimi ai sensi degli allegati 1-3 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (cfr. art. 10 cpv. 1 OPAn). Nel quadro dell'autorizzazione sono possibili deroghe. Queste sono ammesse in particolare quando si tratta di garantire il rispetto di disposizioni di polizia epizootica, come ad esempio in caso di quarantena (cfr. art. 14; art. 106 cpv. 4 lett. a OPAn).

La persona addetta all'accudimento degli animali deve aver conseguito la formazione richiesta. Nell'autorizzazione possono essere fissate delle eccezioni (cfr. art. 105 cpv. 1 lett. b; cpv. 2; art. 106 cpv. 4 lett. b OPAn). La persona responsabile del commercio deve avere il domicilio o la sede sociale in Svizzera (cfr. art. 105 cpv. 1 lett. c OPAn).

Requisiti di formazione

- **Guardiani di animali per aziende che commerciano a titolo professionale con animali da compagnia**

Nelle aziende che commerciano a titolo professionale con animali, gli animali devono essere accuditi sotto la responsabilità di un guardiano di animali con attestato federale di capacità di cui alla legge sulla formazione professionale (LFP), un certificato di capacità secondo l'ordinanza del DFI del 22 agosto 1986 concernente l'ottenimento del certificato di capacità di guardiano d'animali o un certificato di capacità rilasciato dall'UFV prima del 1998 (cfr. art. 103 lett. a ; art. 195 OPAn).

- **Impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali, integrato da una formazione specialistica non legata a una professione (FSNP)**

Nel commercio specializzato di animali, gli animali possono essere accuditi anche sotto la responsabilità di una persona che ha conseguito l'attestato federale di capacità secondo la LFP in impiegato del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali, integrato da una formazione specialistica non legata a una professione riconosciuta dall'USAV (cfr. art. 103, lett. b OPAn). Le formazioni e i perfezionamenti riconosciuti dall'USAV si trovano sul sito www.blv.admin.ch.

- **Altre formazioni possibili in casi specifici**

In casi specifici, ad esempio per posti di guardiano in organizzazioni per la protezione degli animali, l'autorità cantonale in materia di protezione degli animali può riconoscere anche altre formazioni che trasmettono le conoscenze, necessarie per la cura, sulle esigenze e il comportamento degli animali detenuti e su come trattarli in modo rispettoso (cfr. art. 199 cpv. 3 OPAn).

Domande di autorizzazione

Le richieste di autorizzazione devono essere presentate con il relativo formulario all'autorità cantonale in materia di protezione degli animali (cfr. art. 104 cpv. 1 OPAn). Gli indirizzi degli uffici veterinari cantonali sono consultabili su www.blv.admin.ch.

Autorizzazione, oneri

L'autorizzazione è rilasciata alla persona responsabile del commercio di animali per un massimo di dieci anni (cfr. art. 106 cpv. 1-2 OPAn). Può essere vincolata a condizioni e oneri, ad esempio per quanto riguarda il volume del commercio, le specie animali, la loro detenzione e le responsabilità del personale addetto alla cura degli animali (cfr. art. 106 cpv. 3 OPAn). Mutamenti importanti, ad esempio riguardo i requisiti per il personale addetto alla cura degli animali, il numero o la specie degli animali, i parchi e gli impianti devono essere preventivamente notificati all'autorità cantonale. Quest'ultima decide sulla necessità di una nuova autorizzazione (cfr. art. 107 OPAn).

Registro di controllo dell'effettivo di animali

Deve essere tenuto un registro di controllo dell'effettivo di animali per conigli, cani e gatti domestici nonché per tutte le specie selvatiche per la cui detenzione privata è necessaria un'autorizzazione di cui all'art. 89 e art. 92 capoverso 1 OPAn. Il registro di controllo dell'effettivo di animali deve contenere informazioni, suddivise per specie animale, concernenti l'aumento e la diminuzione dell'effettivo. È necessario indicare la data, il numero, la causa dell'aumento dell'effettivo, la provenienza e la causa della diminuzione dell'effettivo (cfr. art. 108 OPAn).

Vendita di animali la cui detenzione richiede un'autorizzazione

Gli animali per la cui detenzione è necessaria un'autorizzazione possono essere ceduti ad altre persone solo se queste possono dimostrare di essere titolari di un'autorizzazione corrispondente, ad esempio per la detenzione privata di determinati animali selvatici (cfr. art. 89, art. 109 OPAn). Vanno inoltre osservati anche i regolamenti cantonali per le autorizzazioni alla detenzione di determinate razze di cani.

Età minima del cessionario

Gli animali non possono essere venduti a persone di età inferiore a 16 anni senza l'esplicito consenso dei detentori dell'autorità parentale. (cfr. art. 110 OPAn).

Obbligo d'informazione

Chiunque vende a titolo professionale animali da compagnia o animali selvatici è tenuto a dare per scritto informazioni alla clientela sulle esigenze dell'animale, sull'accudimento e sulla detenzione adeguata per la specie animale nonché sulle basi giuridiche corrispondenti (cfr. art. 111 cpv. 1 OPAn).

Dichiarazione dei parchi

Chiunque vende a titolo professionale parchi per animali da compagnia o animali selvatici è tenuto a dare per scritto informazioni sulla detenzione adeguata per la specie animale: ad esempio alimentazione, allestimento dei parchi, detenzione singola, a coppie o in gruppi, requisiti climatici. Devono essere indicati lunghezza, profondità e altezza del parco nonché il numero massimo di animali di una determinata specie che possono essere detenuti nel parco. Indicazioni sulle basi giuridiche in particolare per quel che riguarda le disposizioni in materia di protezione degli animali ed eventualmente conservazione della specie (art. 111 cpv. 2 OPAn).

Controlli ufficiali

Affinché il benessere degli animali non venga compromesso dal commercio a titolo professionale, gli animali devono essere tenuti in parchi adeguati e accuditi da personale qualificato (cfr. art. 3 lett. b LPAn; art. 103 lett. b; art. 105 OPAn). Ciò viene controllato regolarmente dall'autorità cantonale in materia di protezione degli animali, nell'ambito dell'autorizzazione per il commercio a titolo professionale di animali (cfr. art. 13 cpv. 1 LPAn; Art. 215 cpv. 1 OPAn).

Legislazione: legge sulla protezione degli animali (LPAn) e ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

Art. 3 lett. b LPAn Definizione di benessere

Nella presente legge s'intende per

- b. *benessere*: il benessere dell'animale, che è garantito segnatamente se:
1. le condizioni di detenzione e l'alimentazione non ne compromettono le funzioni fisiologiche o il comportamento e non ne sollecitano oltremodo la capacità di adattamento,
 2. ne è assicurato il comportamento conforme alla specie entro i limiti della capacità di adattamento biologica,
 3. l'animale è clinicamente sano,
 4. si evitano all'animale dolori, lesioni e ansietà;

Art. 13 cpv. 1 LPAn Obbligo di autorizzazione e annuncio

¹ Il commercio professionale di animali e l'utilizzazione di animali vivi per la pubblicità necessitano di un'autorizzazione.

Art. 2 cpv. 2 lett. b OPAn Animali da compagnia

² A seconda del tipo di utilizzo si distinguono le seguenti categorie animali:

- b. *animali da compagnia*: gli animali tenuti o destinati a essere tenuti presso l'alloggio domestico per l'interesse che suscitano o per compagnia.

Art. 2 cpv. 3 lett. a OPAn Definizione di "a titolo professionale"

Ai sensi della presente ordinanza, si intendono per:

- a. *a titolo professionale*: commercio e detenzione, accudimento e allevamento di animali con l'intenzione di ricavarne un reddito o un profitto per sé o per terzi o di coprire i costi propri o di terzi; la controprestazione non deve essere corrisposta necessariamente in denaro.

Art. 10 cpv. 1 OPAn Requisiti minimi

¹ I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati 1-3.

Art. 14 OPAn Deroghe a disposizioni

Sono ammesse deroghe alle disposizioni sulla detenzione e sul trattamento degli animali se necessarie per motivi medici o per assicurare il rispetto di norme di polizia sanitaria.

Art. 76a OPAn Offerta di cani

¹ Chiunque offre pubblicamente cani deve fornire per iscritto le informazioni seguenti:

- a. il nome, il cognome e l'indirizzo dell'offerente;
- b. il Paese di provenienza del cane;
- c. il Paese di allevamento.

² I gestori delle piattaforme Internet e gli editori dei quotidiani provvedono alla completezza dei dati.

Art. 89 lett. a, d, f + h OPAn Detenzione privata di animali selvatici

La detenzione da parte di privati degli animali selvatici seguenti è soggetta ad autorizzazione:

- a. mammiferi, eccettuati i piccoli roditori e gli insettivori indigeni;
- d. pappagalli di grossa taglia (ara e cacatua); [...];
- f. camaleonti, serpenti giganti che in età adulta raggiungono una lunghezza totale di oltre tre metri, eccettuato il *Boa constrictor*, [...];
- h. serpenti dotati di un apparato velenifero e in grado di usare il veleno (serpenti velenosi), [...];

Art. 103 lett. a-b OPAn Requisiti per il personale che accudisce animali nel settore commerciale e pubblicitario

Per il commercio o la pubblicità con animali, la persona responsabile dell'accudimento deve:

- a. nelle aziende che esercitano il commercio di animali a titolo professionale: essere un guardiano di animali;
- b. nel commercio di articoli zoologici: essere un guardiano di animali o aver conseguito l'attestato federale di capacità secondo l'articolo 38 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr) in impiegato del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali, integrato da un perfezionamento specialistico riconosciuto dall'USAV;

Art. 104 cpv. 1 + 4 OPAn Obbligo di autorizzazione

¹ Le richieste di autorizzazione per il commercio o la pubblicità con animali devono essere presentate all'autorità cantonale sul modello di formulario dell'USAV.

⁴ L'autorità cantonale decide se è necessario presentare ulteriore documentazione.

Art. 105 OPAn Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione secondo l'articolo 13 LPAn può essere rilasciata solo se:

- a. i locali, i parchi e gli impianti sono adeguati alle specie e al numero degli animali nonché allo scopo;
- b. sono soddisfatti i requisiti concernenti il personale addetto alla cura degli animali

- c. la persona responsabile del commercio ha il domicilio o la sede sociale in Svizzera;

² Le persone responsabili dell'accudimento degli animali devono aver conseguito una formazione di cui all'articolo 103.

Art. 106 cpv. 1 - 4 OPAn Autorizzazione

¹ L'autorizzazione è rilasciata alla persona responsabile del commercio o della pubblicità.

² Essa è rilasciata per la durata prevista dell'attività, tuttavia al massimo per dieci anni.

³ L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri per quanto riguarda:

- a. le specie, il numero degli animali e il volume del commercio;
- b. la detenzione, l'alimentazione, la cura, la sorveglianza, la protezione e l'uccisione degli animali, il modo di trattarli nonché le manipolazioni su di essi;
- c. l'ulteriore impiego degli animali dopo la scadenza dell'autorizzazione;
- d. i requisiti del personale addetto alla cura degli animali e le sue responsabilità;
- e. il registro di controllo dell'effettivo degli animali.

⁴ L'autorizzazione può prevedere deroghe per quanto concerne:

- a. i requisiti riguardanti la detenzione;
- b. i requisiti per il personale addetto alla cura degli animali.

Art. 107 OPAn Notifica di mutamenti importanti

Mutamenti importanti concernenti il numero o la specie degli animali, il tipo di impiego, i locali, i parchi e gli impianti o i requisiti riguardanti il personale addetto alla cura degli animali devono essere notificati preventivamente all'autorità cantonale. Quest'ultima decide sulla necessità di una nuova autorizzazione.

Art. 108 OPAn Registro di controllo dell'effettivo degli animali

Le aziende che commerciano animali devono tenere un registro di controllo per le tutte le specie di animali selvatici di cui agli articoli 89 e 92 capoverso 1 nonché per conigli, cani e gatti domestici; a seconda delle specie deve contenere dati relativi all'aumento e alla diminuzione dell'effettivo. È necessario indicare la data, il numero, la causa dell'aumento dell'effettivo, la provenienza e la causa della diminuzione dell'effettivo.

Art. 109 OPAn Autorizzazione di detenzione per il cessionario

Gli animali per la cui detenzione è necessaria un'autorizzazione possono essere ceduti ad altre persone solo se queste sono titolari di un'autorizzazione corrispondente.

Art. 110 OPAn Limite d'età per il cessionario

Gli animali non possono essere venduti a persone di età inferiore a 16 anni senza l'esplicito consenso dei detentori dell'autorità parentale.

Art. 111 OPAn Obbligo d'informazione

¹ Chiunque vende a titolo professionale animali da compagnia o animali selvatici è tenuto a dare per scritto informazioni sulle esigenze dell'animale, sull'accudimento e sulla detenzione adeguata per la specie animale, nonché sulle basi giuridiche corrispondenti. Non è necessario dare informazioni alle persone titolari di un'autorizzazione di cui all'articolo 13 LPAn oppure all'articolo 89 o 90 della presente ordinanza.

² Chiunque vende a titolo professionale parchi per animali da compagnia o animali selvatici è tenuto a dare per scritto informazioni sulla detenzione adeguata per la specie animale nonché sulle basi giuridiche corrispondenti.

Art. 195 OPAn Guardiani di animali

Ai sensi della presente ordinanza si intendono per guardiani di animali le persone titolari di:

- a. un attestato federale di capacità di cui all'articolo 38 LFPr;
- b. un certificato di capacità secondo l'ordinanza del DFI del 22 agosto 1986 concernente l'ottenimento del certificato di capacità di guardiano d'animali;
- c. un certificato di capacità rilasciato dall'UFV prima del 1998.

Art. 199 cpv. 3 OPAn Riconoscimento da parte dell'USAV e dell'autorità cantonale

³ In casi specifici l'autorità cantonale può riconoscere una formazione diversa da quella richiesta se la persona in questione dimostra di possedere conoscenze e capacità equivalenti o di aver esercitato una professione con requisiti analoghi. Se necessario, può obbligare queste persone ad assolvere una formazione complementare.

Art. 215 cpv. 1 OPAN Commerci zoologici, detenzioni e allevamenti professionali di animali da compagnia, pensioni o rifugi per animali

¹ L'autorità cantonale controlla i commerci zoologici almeno una volta all'anno. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l'intervallo tra i controlli può essere prolungato fino a tre anni al massimo: [...]